Tariffe

Preventivi dettagliati

Il cliente deve conoscere in anticipo gli oneri connessi all'incarico

Paola Parigi

In questa stagione di riforme, il primo passo verso la liberalizzazione delle professioni intellettuali è stato compiuto con l'abolizione delle tariffe professionali minime e massime. Sul mercato protetto, garantito da tariffe legali, era già intervenuta la legge Bersani, che ha abolito i minimi vincolanti. Ora, dopo le manovre dello scorso anno, in particolare con il Dl 1/2012, è saltato qualsiasi riferimento alle tariffe.

Al loro posto i parametri, per le parcelle di notai, avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti, soccorreranno il giudice quando debba decidere della congruità di una parcella professionale e/o liquidare a favore di una parte le spese di una causa.

Le novità hanno portato a uno smarrimento iniziale, particolarmente grave per gli avvocati, per i quali le tariffe – oltre che garanzia di riconoscimento dei propri compensi – costituivano anche uno strumento di lavoro, dal momento che numerose procedure imponevano di ricorrervi, come le esecuzioni forzate.

Con i nuovi parametri questo aspetto del problema dovrebbe essere risolto, ma resta aperta la questione su quale sia il comportamento più adeguato per un professionista nel redigere un preventivo da sottoporre all'approvazione del cliente e se questo preventivo – non obbligatorio se non richiesto – possa essere considerato invece una buona prassi cui ricorrere in ogni caso.

Per numerose categorie professionali e per gli studi di maggiori dimensioni, questa pratica è assolutamente normale. Da tempo i professionisti si confrontano con una clientela più preparata e consapevole, ma soprattutto con un mercato molto concorrenziale, e non possono esimersi dal fornire informazioni sui costi delle proprie prestazioni.

I VANTAGGI
La trasparenza sulle somme richieste al cliente diventa determinante quando è il giudice a liquidare le spese

Il preventivo è invece meno diffuso tra gli avvocati e, in particolare, negli studi, per così dire, più tradizionali e tradizionalisti che invece, abituati a barcamenarsi con incarichi per processi non sempre di agile soluzione, per tempi che possono dilatarsi oltre ogni più pessimistica previsione, avevano fatto un modus vivendi della "elasticità" di tariffe e liquidazioni.

Tutto sommato il preventivo controfirmato è un vero e proprio contratto di incarico professionale e, come tale, presenta alcuni indubbi vantaggi:

- la trasparenza tariffaria, che sarà appunto determinante in caso di liquidazione giudiziale delle spese;
- la tracciabilità fiscale;
- l'efficacia probatoria del credito per il professionista, che lo aiuterà in caso di contestazione o di mancato pagamento del cliente.

La principale difficoltà che il preventivo comporta è rappresentata, invece, dalla determinazione del compenso e dei costi in anticipo rispetto all'esecuzione della prestazione. Spesso è molto difficile prevedere per attività di natura complessa e procedure dall'andamento incerto quale sarà il tempo da dedicare, quali le complessità da affrontare e quanto necessario l'intervento di altri professionisti ad adiuvandum, come consulenti o periti.

Tuttavia, secondo il decreto legge 1/2012, il professionista deve «rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico».

Il preventivo potrà quindi determinare il prezzo finale della prestazione, ma anche limitarsi a fornire gli elementi che ne consentiranno la determinazione al momento della sua liquidazione.

LA NORMA

01 | L'ABOLIZIONE
L'articolo 9 del Dl 1/2012 (riscritto dalla legge di conversione 27/2012) stabilisce al comma 1 che «sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico»

02 | I PARAMETRI
Secondo il comma 2 dell'articolo 9, nel caso di liquidazione da parte di un giudice «il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante»

03 | IL COMPENSO
Il compenso per prestazioni professionali – recita il comma 4 – è pattuito «al momento del conferimento dell'incarico». Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. Il preventivo potrà quindi determinare il prezzo finale della prestazione, ma anche limitarsi a fornire gli elementi che ne consentiranno la determinazione al momento della sua liquidazione.

Nei casi in cui la predeterminazione sia particolarmente difficile, il prezzo non potrà non essere indicato in tutte le sue parti al momento dell'incarico, ma potrà essere legato all'effettiva attività o a variabili, a fronte di una descrizione chiara e inequivocabile di un meccanismo di calcolo.

Ultimo aspetto positivo della prassi di emettere e far approvare un preventivo dal cliente – ma non per questo meno apprezzabile – è l'impatto che esso avrà sul controllo di gestione dello studio. Più l'attività sarà scandita da incassi certi e predeterminati, più facile sarà la gestione degli acconti con il cliente e quindi dei flussi di cassa del professionista che, di conseguenza, avrà maggiori certezze e subirà una minore aleatorietà del credito "amico", cioè del credito nei confronti dalla parte assistita.

Nella gestione di un piccolo come di un grande studio, il controllo del budget è una attività strategica che spesso viene sottovalutata. L'abitudine a emettere preventivi costringerà anche i professionisti a tenerla in maggior conto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tribunale. I nuovi riferimenti per il giudice

La lite temeraria «costa» al legale metà della parcella

Guglielmo Saporito

In caso di lite tra professionista e cliente, cancellate le tariffe, il magistrato civile deciderà – il decreto è alla registrazione della Corte dei conti – in base a patti che possono elevare o deprimere gli importi del compenso, privilegiando la volontà delle parti. Potranno così essere tenute presenti una promessa gratuità (ad esempio per motivi di immagine o di condivisione di ideali, per penetrazione di mercato) fino a un patto di quota lite o di compartecipazione che può risultare particolarmente oneroso per il privato.

Se mancano anche questi elementi, o se manca la loro forma scritta– richiesta per le prestazioni dei soli avvocati – il giudice ricorrerà ai parametri. Questi sono determinati al fine di rendere adeguato il compenso rispetto all'importanza dell'opera e al decoro professionale. La matrice di adeguatezza è la stessa che ispirava le tariffe cancellate dall'articolo 9 della legge 27/2012, tant'è che una stessa prestazione, remunerata a tariffa (ante legge 27/2012) o con i parametri può arrivare a quantificazioni simili (con oscillazioni inferiori al 10%). Calcoli alla mano, tariffe e parametri si somigliano, ma la finalità è diversa: la volontà del legislatore, a partire dalla legge Bersani del 2006, non è quella di rendere libera e fantasiosa la scansione degli atti professionali, accantonando le tariffe, ma di obbligare i professionisti a uscire allo scoperto e offrire un chiaro rapporto qualità-prezzo.

I parametri per i legali

Per gli avvocati i parametri per la liquidazione dei compensi da parte del giudice escludono le spese, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. Si tratta quindi di somme al netto di quanto necessario per remunerare gli ausiliari incaricati dal professionista (investigatori, ingegneri, fotografi eccetera). Ciò su documentazione delle spese, anche se non intestate al cliente.

Quando l'incarico è collegiale, il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. Questa previsione rischia di risultare punitiva per gli incarichi più complessi, ma sembra possa essere mitigata dal principio di adeguatezza.

In presenza di incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, il ministero sottolinea che si debba tener tiene conto dell'opera svolta: valgono quindi principi consolidati in tema di concreto impegno e tempo dedicato allo studio della questione e all'elaborazione di strategia, indipendentemente dalla loro attuazione.

Coordinando l'articolo 9 del Dl 1 (legge 27/2012), il professionista che non esibisca il preventivo di massima illustrato al cliente, dovrebbe subire una valutazione negativa: ciò accentua la differenza tra preventivo e compenso pattuito, in quanto vi è un obbligo di illustrare il preventivo, mentre non è obbligatorio pattuire il compenso (né pattuirlo nella stessa misura del preventivo). In altri termini, il preventivo deve essere obiettivo e documentato, mentre il compenso può risentire di situazioni particolari in aggravamento (difficoltà eccezionali) o in diminuzione (come la condivisione di interessi, volontà di penetrazione commerciale).

L'attività forense

L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. L'unità di misura è l'ora; è previsto un premio fino al 40% in caso di conciliazione.

L'attività giudiziale ha fasi di studio, di introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria ed esecutiva. Come criteri generali, il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Costituisce elemento di valutazione negativa l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Se la parte viene condannata per lite temeraria, il compenso all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento.

Nell'attività giudiziale penale, se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta. Il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre professioni. Tecnici e commercialisti

Con i parametri si decide il bando

Le professioni dell'area tecnica – ingegneri, architetti, periti industriali e geometri – hanno parametri generali quali il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, la complessità e la specificità della prestazione. Il riferimento è al valore di mercato, al preventivo, al consuntivo in lavori similari, tenendo altresì presente la complessità, la natura dell'opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Se l'opera o il servizio è commissionata da una pubblica amministrazione, il corrispettivo da porre a base di gara è determinato applicando i parametri ministeriali e sarà utilizzato ai fini della valutazione della congruità delle offerte (escludendo prestazioni anomale che prevedano utili irrisori se rapportati ai costi che il progettista deve sostenere).

Per i commercialisti si supera il compenso che, nella tariffa del 2010, prevedeva rimborsi di spese, indennità, onorari specifici (unitari in relazione all'incarico) e graduali (costo di singole prestazioni), preconcordati e a tempo. Sono anche superati i criteri generali quali natura, caratteristiche, durata e valore della pratica, l'importanza, complessità o difficoltà della pratica, le condizioni d'urgenza, l'incarico a una pluralità di professionisti, quelli connessi a rapporti con più clienti, l'incarico non giunto a compimento, quello già iniziato da altri professionisti, il concorso del cliente o di terzi alla definizione della pratica. Il ministero intende semplificare ed elimina la distinzione tra rimborsi spese, indennità ed onorari. Vi è poi una ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica e l'applicazione di una forbice percentuale (da un minimo a un massimo) da calcolare sul valore. In altri termini, all'interno dello stesso scaglione è possibile che il compenso possa essere determinato in un range percentuale nell'ambito del quale di regola si colloca il giudizio di liquidazione dell'organo giurisdizionale, avuto riguardo ai parametri generali che connotano la prestazione.

Il decreto sui parametri individua le attività svolte dai commercialisti: amministrazione e custodia; liquidazioni di azienda; valutazioni, perizie e pareri; revisioni contabili; tenuta della contabilità; formazione del bilancio; operazioni societarie; consulenza ed assistenza contrattuale ed economico-finanziaria; assistenza in procedure concorsuali; assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; funzione di sindaco di società.

La necessità di mantenere una distinzione delle singole attività deriva dal fatto che a ciascuna di esse corrisponde l'applicazione di parametri idonei a costituire, in ragione della peculiarità della prestazione, una differenziata base di calcolo. È possibile l'applicazione analogica dei parametri nel caso in cui debba essere liquidato il compenso del professionista per prestazioni non comprese nell'elenco.

Al valore della pratica, si aggiungono altri parametri generali quali l'importanza, difficoltà, complessità della pratica; le condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; i risultati e i vantaggi ottenuti dal cliente; l'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; il pregio dell'opera prestata. Per la tenuta della contabilità, per esempio, il valore della pratica è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impatto sulle categorie

AGRONOMI E FORESTALI

Il mercato è già la regola
Le professioni tecniche già da tempo lavorano sul mercato. «Con i parametri e gli standard prestazionali – spiega il presidente del Conaf, Andrea Sisti – avremo maggiore certezza sia per il cliente privato che pubblico. Nei confronti del privato con apposito regolamento renderemo obbligatorio il preventivo».
Il Conaf è d'accordo con quanto previsto, tranne che per la riduzione del 60% del compenso.
«È ancora presto per dire se il provvedimento sui parametri presenta aspetti critici – sottolinea Sisti – lo vedremo prossimamente nella sua applicazione pratica».

AGROTECNICI

La prima tariffazione
Diversamente dagli altri, l'Albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati non ha mai avuto un proprio tariffario e ora, sebbene limitato all'uso del giudice, arriva la prima "tariffazione".
«Sono ben consapevole del fatto che non è utilizzabile fra cliente e professionista – spiega il presidente Roberto Oriandi –, né certo pensiamo a forzature, ma sulla base del lavoro fatto per la predisposizione dei parametri lavoreremo sulla necessità dei preventivi scritti al momento di assumere l'incarico. Li potremmo addirittura rendere obbligatori attraverso il Codice deontologico»

ARCHITETTI

La novità del contratto
Il presidente degli architetti, Leopoldo Freyrie, ricorda che «le "tariffe" furono abolite già dal 2006. È però importante aver stabilito che il giudice in caso di contenzioso, così come il Rup nella programmazione delle opere pubbliche, non stabilisca compensi a "sentimento" bensì sulla base di ragionevoli parametri che tengano conto della specificità e complessità dell'opera».
La vera novità, per gli architetti, sta nella indispensabile sottoscrizione di un contratto con il cliente, in cui sia molto chiara la complessità della prestazione, l'importo e il metodo stabilito per calcolarlo: «In periodi di crisi come questo dobbiamo evitare il naturale aumento dei contenziosi»

ATTUARI

A rischio la qualità
Da tempo gli attuari non hanno più le tariffe professionali.
Il presidente Giampaolo Crenca sottolinea che «avremmo preferito il mantenimento delle tariffe professionali soprattutto a difesa della qualità dell'attività professionale, che in questo modo può essere messa a rischio».
Il presidente degli attuari spiega di aver inviato al ministero di Giustizia i parametri tariffari da inserire nel decreto previsto in merito dalla normativa per i casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. Ora, aggiunge, «ci auguriamo ora che vengano recepiti»

AVVOCATI

Criteri fermi al 2004
Il consiglio nazionale forense definisce «risibile» l'opinione dell'Antitrust che vieta di utilizzare nei contratti per il cliente gli stessi parametri messi a disposizione del giudice per liquidare le spese del contenzioso. Inoltre, afferma il presidente del Cnf, Guido Alpa, «i parametri previsti per l'avvocato sono più penalizzanti di quelli adottati per i commercialisti».
«C'è infatti – sottolinea ancora Alpa – una disparità di trattamento basata sulle date di aggiornamento delle tariffe. I dottori commercialisti hanno rivisto i loro criteri nel 2008, mentre i nostri sono stati modificati nel 2004 e ora non tengono conto neppure delle oscillazioni dovute al costo della vita»

CHIMICI

Pochi effetti concreti
Per la categoria dei chimici non cambia molto perché nell'esercizio della loro professione la quotazione viene quasi sempre stabilita dalla domanda e dall'offerta o quotata sulla base del calcolo dei costi più il ricarico o sulla base del tempo e dell'impegno del professionista.
Il presidente dei chimici, Armando Zingales, si dice d'accordo con quanto previsto sui parametri «anche se riteniamo – sottolinea – che i parametri possono rivelarsi molto utili in caso di mancato accordo tra professionista e cliente»

COMMERCIALISTI

Undici tipologie di attività
Un enorme guazzabuglio fatto a monte con l'abrogazione delle tariffe. È questa l'opinione del presidente dell'ordine dei dottori commercialisti Claudio Siciliotti.
«Le tariffe sono state abrogate – afferma Siciliotti – e non abbiamo alzato le barricate per questo. Anche se il provvedimento è arrivato quando erano già stati abolitti anche i minimi e quello che restava non erano altro che parametri».
Per i commercialisti sono state individuate 11 tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso. C'è stata anche una razionalizzazione dei criteri per la determinazione del valore delle pratiche

CONSULENTI DEL LAVORO

La parola al ministero del Lavoro
È necessario dare dei riferimenti ai giudici e alla pubblica amministrazione. Per i consulenti del lavoro il ministro competente è quello del Lavoro anche se fino a oggi sono state approvate con decreti del ministero della Giustizia, l'ultimo è datato 1992.
Ora i consulenti del lavoro hanno presentato le loro osservazioni al ministro del Lavoro che presto pubblicherà i parametri, i tempi dovranno essere più o meno coincidenti con i tempi di via Arenula. «L'esperienza ci dice che i parametri sono a tutela del cittadino – spiega Marina Calderone – perchè la prestazione è soggetta a diverse oscillazioni e il cliente, anche il più accorto, ha bisogno di una bussola»

GEOMETRI

Compensi in calo del 30%
Per le professioni dell'area tecnica, geometri compresi, non è stata accolta l'indicazione del Consiglio di Stato che propone l'inserimento delle spese sostenute dal professionista all'interno del compenso «unitario e onnicomprensivo». Per i geometri, al pari degli altri tecnici è, infatti esclusa la possibilità di comprendere le spese sostenute nel corrispettivo.
I nuovi compensi scendono del 30% circa rispetto alle vecchie tariffe. Mentre resta al giudice il margine di manovra che gli consente di aumentare o diminuire del 60% il compenso partendo dal parametro base individuato applicando il regolamento

GIORNALISTI

La battaglia è l'equo compenso
La norma sulle tariffe della riforma professioni non riguarda i giornalisti. Una categoria che sta combattendo la sua battaglia sul fronte dell'equo compenso.
«Il Ddl – sottolinea il presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti Enzo Iacopino – serve per ridare dignità all'informazione, alla professione e ai 20mila giornalisti che non arrivano a 5mila euro lordi l'anno». Il disegno di legge, dopo l'approvazione all'unanimità alla Camera è ora bloccato al Senato e non sarà, con tutta probabilità calendarizzato prima di settembre.
Il timore è che si perda se non arriva in porto prima della fine della legislatura

INGEGNERI

Servivano parametri derogabili
Per Armando Zambrano, presidente degli ingegneri, «cambia molto dal punto di vista sostanziale. L'aver impedito di utilizzare dei parametri come valori di riferimento potrebbe ingenerare confusione soprattutto per gli utenti».
La questione dei parametri non convince il Consiglio nazionale degli ingegneri.
«Avremmo voluto continuare a mantenere dei parametri come riferimenti – spiega il presidente Zambrano – anche se derogabili».
Il presidente del Cni individua una criticità, che sta proprio «nel fatto che questi parametri non possono più essere utilizzati»

NOTAI

Attività da definire meglio
Per i notai «lo schema di decreto di cui abbiamo notizia non ci soddisfa in particolare laddove non puntualizza tutte le diverse attività che il notaio deve svolgere prima e dopo la stipula e che confluiscono nella pubblica funzione, la cui mancata espressa considerazione banalizza ingiustamente l'attività notarile. E ciò a differenza di altre professioni per le quali invece si sono dedicate molte pagine alla individuazione di attività e prestazioni cui il giudice potrà agevolmente fare riferimento nella determinazione del compenso dovuto al professionista e non pagato dalla parte»

PERITI AGRARI

Necessarie più garanzie
Il parere dei periti agrari sui parametri è più in generale sulle tariffe è stato ed è fortemente critico. «Non si comprende come da un lato si possa pretendere qualità e dall'altro non concedere a chi opera a in ambito professionale le garanzie riconosciute a chi svolge attività diverse in altri settori economici – afferma il presidente dei periti agrari Lorenzo Benanti – in ogni caso la nostra categoria sta lavorando sul fronte dei contratti con i clienti alla ricerca di un accordo per ridurre al massimo il rischio di contenzioso che si potrebbe generare da una gestione del rapporto non regolata».

PERITI INDUSTRIALI

Troppo il 60% lasciato al giudice
Sui parametri hanno speso molto tempo e molte energie i periti industriali. «Abbiamo lavorato molto per formulare delle proposte che abbiamo presentato al ministero – spiega il presidente dell'ordine Giuseppe Jogna – senza aver la pretesa di farle accogliere. Certo abolire le tariffe è stato come privare il commerciante di una bilancia. Per noi l'abolizione del rimborso delle spese reali ha prodotto un abbattimento del corrispettivo di circa il 30%. Non corretta anche la discrezionalità concessa la giudice di salire o scendere del 60%». L'augurio è che i parametri siano validi anche per i bandi pubblici

PSICOLOGI

Tariffe mai operative
Benché fosse previsto dalla legge di ordinamento della professione di psicologo sin dal 1989, in realtà i ministeri competenti (ministero della Giustizia e ministero della Salute) non hanno mai approvato il decreto dei tariffario.
L'abolizione delle tariffe, quindi, in realtà non ha introdotto alcuna novità in quanto gli psicologi non avevano alcun tariffario da abolire. Il decreto sui parametri dovrà essere approvato dal ministero vigilante, che nel caso degli psicologi è il ministero della Salute